



ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE

Istituto Tecnico Tecnologico "L. Negrelli-Forcellini", Istituto Tecnico Economico "A. Colotti"
Istituto Professionale Industria e Artigianato "C. Rizzarda", Corsi serali "Negrelli-Forcellini"

www.istitutosuperiorefeltre.edu.it



Sede legale e amministrativa via C. Colombo 11, 32032 Feltre (BL), tel. 0439/301540 fax 0439/303196
cod. meccanografico: BLIS008006 PEO blis008006@istruzione.it PEC: blis008006@pec.istruzione.it
C.F. e P.I.: 82001270253; cod. univoco fatturazione elettronica.: UF4RBG

Protocollo di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e procedure di conduzione delle operazioni di scrutinio

(documento aggiornato deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 21.09.2023)

Premessa

L'art. 2 c. 4 del D.P.R. 249/1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) stabilisce all'ultimo periodo che "lo studente ha inoltre diritto a una **valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento". Il regolamento, nel formulare la previsione, chiarisce quindi la finalità educativa della previsione stessa: lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva non tanto e non solo sul piano della correttezza amministrativa, quanto su quello educativo, in quanto lo studente attraverso la chiarezza e la tempestività della valutazione può essere messo in grado di individuare i propri punti di forza e quelli di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

La norma evidenzia il **valore formativo della valutazione** e quindi la ricaduta educativa della valutazione stessa in virtù della sua trasparenza (lo studente deve poter comprendere pienamente la valutazione formulata dal docente) e della sua tempestività (lo studente deve conoscere la valutazione in tempo utile per comprenderla e per trarne quindi frutto nell'impostazione della successiva fase del percorso formativo).

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione:

- deve avere per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti;
- si ispira a principi di equità, trasparenza, tempestività;
- deve avere finalità formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo dello studente;
- deve documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- deve fondarsi su modalità e forme di verifica coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti e adeguate all'accertamento dei risultati di apprendimento in coerenza con il D.M. n. 139/2007 relativo all'obbligo d'istruzione, con PECUP e Linee Guida degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionale nonché con la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi;
- deve essere comunicata agli studenti e alle famiglie con modalità efficaci, trasparenti e tempestive;
- compete ai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, al fine di assicurare coerenza, omogeneità, equità, trasparenza e documentabilità degli elementi di giudizio che hanno condotto alla sua formulazione;
- ha il carattere della collegialità: il Consiglio di classe delibera i voti da assegnare agli alunni a maggioranza a seguito di proposta di voto avanzata dai singoli docenti in base ad un giudizio brevemente motivato.

1. Tipologie e modalità delle verifiche per la valutazione periodica degli apprendimenti

La C.M. n. 94 del 2011, pur fornendo indicazioni per le modalità di verifica degli apprendimenti nel biennio degli Istituti Tecnici e Professionali, attraverso prove scritte, orali, pratiche, grafiche, ecc., sottolinea che:

1. "la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all'accertamento dei risultati di

apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all'obbligo d'istruzione. "

2. Anche nel caso di insegnamenti che prevedono una sola tipologia di prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.
3. Le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.
4. Un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.
5. La valutazione delle prove orali compensative di quelle scritte per gli studenti con DSA non deve essere ricondotta alla media delle due prove; qualora infatti nella prova compensativa lo studente dimostri di aver superato le lacune emerse in quella scritta, la valutazione delle prove compensative sostituirà la valutazione di quella scritta.

Il Collegio docenti, relativamente al presente punto, delibera che:

- nella stessa giornata non viene di norma somministrata più di una verifica scritta.
- al fine di garantire la tempestività della valutazione, le verifiche scritte, debitamente corrette e valutate, vanno date in visione agli studenti entro il termine di 15 giorni dalla somministrazione delle medesime, salvo casi eccezionali e motivati che ne giustifichino il ritardo;
- poiché la valutazione è espressa in decimi, le prove vanno predisposte in modo da consentire agli studenti di raggiungere - qualora lo svolgimento della prova sia ottimale - la valutazione massima di 10/10;
- il registro elettronico consente eventualmente al docente di "ponderare" la valutazione delle prove in funzione del grado di importanza attribuita alle stesse; studenti e genitori possono pertanto costantemente verificare la valutazione media effettiva delle prove somministrate allo studente tenuto conto della eventuale ponderazione applicata;
- l'espressione di una valutazione è necessaria, fatto salvo il caso - da considerarsi residuale - che lo studente abbia accumulato un numero di assenze così elevato per cui il docente non abbia avuto oggettivamente la possibilità di raccogliere elementi per esprimere una proposta di voto in sede di scrutinio intermedio o finale (circostanza questa da riportare puntualmente a verbale). È pertanto da evitare il voto "non classificato" o "non classificabile" se non in casi residuali, in cui non sia stato oggettivamente possibile raccogliere elementi di valutazione con adeguata motivazione da acquisire a verbale.

2. Valutazione dei risultati di apprendimento negli scrutini intermedi e finali

Il Collegio docenti delibera che la valutazione dei risultati raggiunti in ciascuna disciplina negli **scrutini intermedi e finali** venga **formulata mediante voto unico per ciascuna disciplina**.

3. Criteri di valutazione del comportamento nelle valutazioni intermedia e finale

La valutazione del comportamento fa riferimento in generale:

1. allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza; in particolare delle *Competenze sociali e civiche: "Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone"*
2. allo Statuto delle studentesse e degli studenti
3. al Patto Educativo di Corresponsabilità
4. al rispetto del Regolamento di Istituto
5. alla scheda di valutazione relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (P.C.T.O.).

3.1 Modalità di attribuzione del voto di comportamento

Negli scrutini intermedi e finali il docente coordinatore di classe formula una proposta motivata di voto relativa al comportamento per ciascun alunno al Consiglio di Classe che attribuisce il voto con deliberazione assunta a maggioranza.

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla seguente "griglia" deliberata dal Collegio dei Docenti.

3.2 Griglia di valutazione del comportamento

- Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e devono rispondere ai principi di "proporzionalità" e di "progressività" (vedi Regolamento interno di disciplina).
- Le note a carattere "disciplinare" vengono rilevate nel registro di classe e in quello elettronico utilizzando la relativa opzione "disciplinare".

Per contro, le annotazioni rilevate nel registro elettronico come "generiche" vanno riferite a comportamenti inerenti a titolo di esempio:

- alla mancata esecuzione dei compiti assegnati;
 - al mancato possesso del materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività.
- poiché le sanzioni disciplinari sono individuali, vanno di norma evitate le note disciplinari scritte "di classe", salvo il caso che l'infrazione contestata sia oggettivamente addebitabile a tutti gli studenti presenti.

Voto	Descrittore
Dieci	<p>COLLABORAZIONE: è costantemente disponibile, aiuta i compagni a superare le difficoltà, assume un ruolo positivo all'interno del gruppo e ne valorizza le potenzialità.</p> <p>RISPETTO REGOLE: rispetta costantemente le regole e assume in modo autonomo e propositivo la responsabilità dei propri doveri di studente nei diversi contesti educativi. Non ha riportato sanzioni disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica né note disciplinari scritte nel Registro di classe.</p> <p>IMPEGNO: porta sempre a termine in modo preciso gli impegni assunti.</p> <p>PARTECIPAZIONE E FREQUENZA: partecipa in modo proficuo e attivo alle attività didattiche e frequenta assiduamente le lezioni.</p>
Nove	<p>COLLABORAZIONE: è costantemente disponibile e corretto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e del personale scolastico.</p> <p>RISPETTO REGOLE: rispetta le regole e assume la responsabilità dei propri doveri di studente nei diversi contesti educativi. Non ha riportato sanzioni disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica né note disciplinari scritte nel Registro di classe.</p> <p>IMPEGNO: svolge in modo serio e regolare le consegne scolastiche.</p> <p>PARTECIPAZIONE E FREQUENZA: partecipa attivamente alle attività didattiche e frequenta regolarmente le lezioni.</p>
Otto	<p>COLLABORAZIONE: è generalmente corretto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e del personale scolastico.</p> <p>RISPETTO REGOLE: rispetta generalmente le regole e assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi. Può aver riportato non più di una nota disciplinare scritta nel registro di classe relativa a fatti non gravi.</p> <p>IMPEGNO: porta a termine gli impegni presi in modo costante</p> <p>PARTECIPAZIONE E FREQUENZA: partecipa in modo pertinente alle attività e frequenta regolarmente le lezioni.</p>
Sette	<p>COLLABORAZIONE: è generalmente corretto nei confronti dei compagni e del personale scolastico.</p> <p>RISPETTO REGOLE: talvolta non rispetta le regole e assume solo in parte la responsabilità dei propri doveri di studente nei diversi contesti educativi. Ha riportato una o più note disciplinari scritte nel Registro di classe.</p> <p>IMPEGNO: talvolta non porta a termine gli impegni assunti.</p> <p>PARTECIPAZIONE E FREQUENZA: partecipa in modo selettivo alle attività e/o frequenta irregolarmente le lezioni.</p>
Sei	<p>COLLABORAZIONE: manifesta atteggiamenti poco cooperativi; non sempre è disponibile nei confronti dei compagni e del personale scolastico.</p> <p>RISPETTO REGOLE: talvolta non rispetta le regole e in genere non assume la responsabilità dei propri doveri di studente nei diversi contesti educativi. Ha riportato numerose note disciplinari (minimo tre) e/o provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica inferiori o uguali a giorni 15 con o senza soluzione di continuità.</p> <p>Le sanzioni suddette comportano l'attribuzione della votazione di 6/10 anche in presenza di altri descrittori positivi.</p> <p>IMPEGNO: porta a termine gli impegni in modo incostante.</p> <p>PARTECIPAZIONE E FREQUENZA: non sempre partecipa alle attività e/o non frequenta regolarmente le lezioni.</p>
Cinque	<p>COLLABORAZIONE: manifesta comportamenti oppositivi e/o provocatori.</p> <p>RISPETTO DELLE REGOLE: non rispetta le norme e non evidenzia concreti cambiamenti nonostante i richiami e sanzioni disciplinari e l'invito al dialogo.</p> <p>IMPEGNO: manifesta scarso impegno</p> <p>PARTECIPAZIONE: evidenzia disinteresse per le attività e frequenta in modo discontinuo le lezioni.</p> <p>SANZIONI DISCIPLINARI: lo studente si rende responsabile di comportamenti che richiedono interventi di natura sanzionatoria comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, in violazione delle norme stabilite dal regolamento d'istituto e dai contenuti dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 235/07 e precisazioni contenute nella nota 3602/PO del 31/07/08). Successivamente all'irrogazione della sanzione, lo studente non ha mostrato segni apprezzabili di miglioramento del comportamento.</p>

4. Criteri di valutazione degli apprendimenti nella valutazione intermedia e finale

Il Collegio dei Docenti delibera i seguenti criteri orientativi per la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti.

4.1 Parametri per la valutazione nelle singole discipline in sede di scrutinio intermedio e finale

- I voti si assegnano in decimi (voto intero), **su proposta dei singoli docenti**, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di prove di verifica scritte, grafiche o pratiche, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Concorrono inoltre alla definizione del voto:

- l'andamento rispetto ai livelli di partenza o intermedi;
 - l'avvenuto o non avvenuto recupero di debiti formativi riportati nel periodo valutativo precedente;
 - l'interesse, la partecipazione e l'impegno dimostrati nelle attività didattiche;
- Il Consiglio di classe attribuisce il voto con deliberazione assunta a maggioranza.

4.2 Criteri di valutazione degli apprendimenti (Tabella di corrispondenza giudizio/voto/descrittore)

Viene concordata la seguente griglia per la valutazione degli apprendimenti con la corrispondenza giudizio/voto/descrittore.

GIUDIZIO	VOTO*	DESCRITTORE
Gravemente insufficiente	1 - 2	Conoscenza nulla o rifiuta la prova
	3 - 4	Conosce in modo frammentario e non ha compreso gli argomenti fondamentali e commette errori anche in compiti semplici.
Insufficiente	5	Conosce in modo incompleto gli argomenti fondamentali. Pur avendo conseguito parziali abilità, non è in grado di utilizzarle in modo autonomo e commette errori.
Sufficiente	6	Conosce ed ha compreso gli argomenti fondamentali esponendoli con sufficiente chiarezza.
Discreto	7	Conosce e comprende gli argomenti affrontati, esponendoli con chiarezza e linguaggio appropriato. Applica, senza commettere errori significativi, i metodi e le procedure proposte.
Buono	8	Conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa rielaborare ed applicare autonomamente le conoscenze.
Ottimo	9-10	Preparazione particolarmente organica, critica, sostenuta da fluidità espressiva, prodotta da sicurezza ed autonomia operativa.

*vanno assegnati solamente voti interi o con mezzi voti, ad esempio, "7,5"; vanno pertanto evitati i voti, a titolo di esempio, "7-", "7+".

5. Ammissione allo scrutinio finale; criteri per deroga al computo delle ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di secondo grado.
Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.
Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.
2. L'istituzione scolastica comunica, tramite il docente coordinatore all'inizio dell'anno scolastico, ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite.
3. Qualora lo studente non abbia raggiunto la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, considerati i casi di esclusione dal computo di seguito riportati, il Consiglio di classe non procede allo scrutinio per la valutazione finale o per l'ammissione all'Esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
4. Vanno conteggiate come ore di assenza anche le ore di assenza per entrata posticipata e per uscita anticipata.
5. Il monitoraggio ed il conteggio finale delle ore di assenza compete al docente coordinatore di classe che ha altresì l'onere di comunicare tempestivamente alle famiglie situazioni che possano prospettare il mancato raggiungimento della frequenza di cui al precedente punto 1).
6. Casi di esclusione dal computo dei giorni/ore di assenza
 - a. Assenze per ricovero ospedaliero e per successiva convalescenza, assenze per terapie mediche, assenze per malattia con convalescenza in casa. Tali assenze vanno attestate con certificazione medica o della struttura ospedaliera.
 - b. Assenze per donazione di sangue.
 - c. Assenze dovute a situazioni familiari (lutti o altri eventi particolarmente gravi).
 - d. Assenze per partecipazioni ad attività concordate con il Servizio Età Evolutiva o con il Consultorio familiare.
 - e. Assenze per partecipazione ad audizioni presso il Tribunale o similari.
 - f. Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche; tali assenze vanno attestate a cura del Legale Rappresentante dell'A.S.D. cui lo/la studente/studentessa aderisce.
 - g. Assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno festivo.
 - h. Assenze per partecipazioni ad attività formative o a concorsi organizzati da soggetti esterni alla scuola che siano documentabili; tali assenze sono oggetto di valutazione caso per caso da parte del Consiglio di Classe per l'eventuale esclusione dal computo.
 - i. Assenze per sospensione delle attività didattiche e per chiusura della scuola con provvedimento adottato a seguito di eventi eccezionali.
 - j. Situazioni personali e/o familiari particolarmente gravi attestate anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da valutare caso per caso da parte del Consiglio di classe.
 - k. (Solo per gli studenti dei corsi serali)
 1. Assenze per motivi di lavoro debitamente attestate;
 2. Vanno calcolate come presenza le ore che gli allievi hanno eseguito con modalità FAD (fruizione a distanza, come prevede il DPR 263/12).

5.1 Altri requisiti per l'ammissione allo scrutinio finale per la classe quinta

A decorrere dall'a.s. 2019/20¹, sono altresì necessari i seguenti requisiti per l'ammissione a sostenere l'Esame conclusivo del II ciclo di Istruzione:

- a) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
- b) svolgimento dell'attività relative a PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

6. Scrutinio finale

Il Consiglio di classe delibera collegialmente l'ammissione alla classe successiva oppure la sospensione del giudizio oppure ancora la non ammissione alla classe successiva.

6.1 Ammissione alla classe successiva

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.

6.2 Sospensione del giudizio

- Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.
- Il Collegio, al fine di garantire uniformità fra i diversi consigli di classe, delibera che devono sussistere le seguenti condizioni per poter procedere alla sospensione del giudizio:
 1. l'alunno - di norma - non deve aver riportato nello scrutinio di giugno un numero di insufficienze superiore a quattro;
 2. il Consiglio di classe, alla luce del numero, della gravità e delle materie in cui è riportata l'insufficienza, valuta la sussistenza della concreta possibilità di recupero delle carenze formative durante il periodo estivo attraverso lo studio individuale e/o attraverso gli interventi di recupero organizzati dalla scuola.
- A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.
- A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate (corsi organizzati dalla scuola oppure studio individuale), il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

6.3 Non ammissione alla classe successiva

Il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva se sussistono le seguenti condizioni:

- Il Consiglio di classe ritiene che l'alunno - in base al numero, alla gravità ed alla tipologia di insufficienze riportate - non sarà in grado di affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo;
- Il Consiglio di classe ritiene che l'alunno - in base al numero, alla gravità ed alla tipologia di insufficienze riportate - non sarà in grado - durante il periodo di sospensione delle lezioni - di recuperare le carenze formative.

6.4 Scrutinio finale per la classe quinta

Sono ammessi a sostenere l'Esame conclusivo del II ciclo, gli alunni che hanno riportato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

¹ Fatte salve specifiche disposizioni

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

6.5 Determinazione del Credito scolastico

Ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 2017, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale (o in quello indetto per gli alunni per i quali è stato sospeso il giudizio) di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del **credito scolastico** sulla base della seguente tabella:

	Classe III	Classe IV	Classe V
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Per determinare il credito scolastico il Consiglio di classe:

1. determina la media "M" dei voti dello scrutinio di fine anno scolastico (2° periodo), comprensiva del voto di comportamento;
2. Individua la fascia in cui si colloca la media "M", in base alla Tabella di cui al D. Lgs. 62/2017;
3. Se la parte decimale della media dei voti "M" risulta maggiore o uguale a "0,50", viene attribuito il credito più elevato relativo alla fascia in cui è compresa la media "M";
4. Per gli studenti della classe quinta, in caso di ammissione a sostenere l'Esame di fine ciclo in presenza di voto insufficiente in una disciplina, si attribuisce comunque il credito scolastico più basso relativo alla fascia in cui è compresa la media "M";
5. Agli studenti con sospensione del giudizio e successivamente ammessi alla classe successiva - a seguito degli esami di fine agosto - che abbiano completamente recuperato le carenze, vengono applicati - ai fini dell'attribuzione del credito scolastico - i medesimi criteri applicati per gli alunni promossi a giugno.

Agli studenti con sospensione del giudizio e successivamente ammessi alla classe successiva - a seguito degli esami di fine agosto - che non abbiano completamente recuperato le carenze viene attribuito il punteggio più basso della banda in cui si colloca la media "M". (modifica apportata dal Collegio docenti nella seduta del 16 settembre 2019 con delibera n. 9)

6. Gli studenti del secondo biennio e della classe quinta sono tenuti a presentare la documentazione per valutare eventuali *esperienze significative* ai fini dell'attribuzione del credito scolastico all'interno della banda di oscillazione in cui si colloca la media "M".
7. Le *esperienze significative*, in coerenza con il D. Lgs. 13/2013 e con il D.M. 88/2020, riguardano esperienze e competenze acquisite all'esterno della scuola.

A titolo di esempio possono consistere in: attività lavorativa prestata presso aziende (diversa dai PCTO), attività sportiva a livello agonistico, attestazioni e certificazione acquisite all'esterno, partecipazione ad attività di volontariato, ecc.

Tali esperienze devono essere rispondenti a determinati requisiti (art. 12 DPR 323/1998):

- devono essere coerenti con il PECUP di ciascun indirizzo;
- vanno attestate tramite dichiarazione del legale rappresentante del soggetto esterno (Ente pubblico o privato, Onlus, Associazione di Volontariato, Associazione Sportiva Dilettantistica, ecc.).

Le attività e le certificazioni di cui al presente punto devono essere state svolte o conseguite a partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico che precede quello cui il credito scolastico si riferisce.

Le attività di cui al presente punto sono valutate - in base ai presenti criteri - a discrezione del Consiglio di classe.

8. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, il Collegio Docenti delibera che saranno inoltre oggetto di valutazione da parte del Consiglio di classe il conseguimento di certificazioni e la partecipazione alle attività opzionali facenti parte integrante del PTOF (progetti di arricchimento dell'offerta formativa) da parte dello/a studente/studentessa nel corso dell'anno scolastico cui il credito scolastico si riferisce.

A titolo di esempio:

- Certificazioni linguistiche
- Certificazioni informatiche (la certificazione I.C.D.L. - o similari - viene valutata se vengono superati gli esami di tutti i moduli)
- Partecipazioni a *Progetti PON*
- Partecipazione a Gare e Concorsi scolastici: olimpiadi: matematica, robotica, informatica, CAD; certamina, ecc.
- Partecipazione alle attività di orientamento in entrata organizzate dalla scuola
- Attività di peer- tutoring e di peer- education

Le attività e le certificazioni di cui al presente punto devono essere state svolte o conseguite nel corso dell'anno scolastico cui il credito scolastico si riferisce.

Le attività di cui al presente punto sono valutate a discrezione del Consiglio di classe, tenuto conto del livello di impegno dimostrato dalla/o studentessa/studente e delle competenze acquisite.

9. Le attività di cui ai punti 7) e 8) sono valutate 0,2 punti per ogni attività o certificazione. Il punteggio complessivo riportato per tali attività e certificazioni viene sommato alla media "M" dei voti e se la parte decimale del valore risultante risulta maggiore o uguale a "0,50" viene attribuito il punteggio di credito scolastico più alto della fascia in cui si colloca la media "M".
10. In deroga al precedente punto 9), le esperienze - valutate a seguito di delibera del Collegio docenti - "*particolarmente significative*" riguardo all'impegno profuso dallo studente, al risultato conseguito, alle competenze espresse, danno diritto all'attribuzione del punteggio più alto di credito scolastico della fascia in cui si colloca la media "M" dei voti, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5) secondo capoverso. Il docente Referente di progetto o il docente coordinatore propone al Collegio docenti programmato entro il 20 del mese di maggio il riconoscimento di "Progetto particolarmente significativo".

6.6 Esito negativo scrutinio finale: informazione alle famiglie; pubblicazione degli esiti degli scrutini

Esito negativo scrutinio finale: informazione alle famiglie

In caso di esito negativo dello scrutinio finale - mancata ammissione alla classe successiva o mancata ammissione all'Esame conclusivo del II ciclo di istruzione - **il Coordinatore di classe**, di norma all'esito del consiglio di classe in cui è stata deliberata la mancata ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del II ciclo di istruzione e comunque prima della comunicazione/pubblicazione degli esiti tramite registro elettronico **prende contatto telefonico con la famiglia per informare la stessa in merito all'esito negativo dello scrutinio finale.**

Il coordinatore di classe comunica altresì all'ufficio didattica a mezzo mail l'avvenuta comunicazione alla famiglia (data ed ora) con richiesta all'ufficio di rilevare a protocollo il fonogramma.

Analoga comunicazione va effettuata a cura della Commissione d'esame conclusivo del II ciclo di istruzione, in caso di mancato superamento dell'esame.

(Nota MIUR 8 giugno 2009, prot. n 6051, Circolare 51 del 20 maggio 2009, Circolare 51 del 20 maggio 2009, CM 49 del 20 maggio 2010).

Pubblicazione degli esiti degli scrutini

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascuno studente "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a **cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.**

Gli esiti delle ammissioni all'Esame conclusivo del II ciclo di istruzione sono pubblicati nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, nonché in forma cartacea nei locali della scuola.

6.7 Valutazione degli esiti dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

Il DL 48/2023 ha aggiunto alla L. 145/2018 il seguente comma *784bis*:

"La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione".

La valutazione delle competenze acquisite da ciascun alunno nei PCTO in azienda è effettuata dal tutor esterno, sentito il tutor interno, mediante la compilazione della relativa scheda.

La valutazione dei PCTO rileva ai fini del voto di comportamento ed eventualmente del voto nelle discipline di indirizzo.

La valutazione complessiva delle competenze acquisite da ciascun alunno al termine dei PCTO è effettuata dal consiglio di classe nel corso del quinto anno di studi mediante la redazione della "Certificazione delle competenze acquisite nei PCTO".